

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 48/C N. 49/C (2002-2003)

Riunioni del

4 giugno 2003

9 giugno 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 48/C - RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2003**

- 1 - APPELLO DELL'A.S.C. POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003; LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTE ALLA STESSA A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4 - PRIMA PARTE - C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)
- 2 - APPELLO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5, CON LA PROPOSTA DI RADIAZIONE DAI RUOLI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)
- 3 - APPELLO DELLA A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 2 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)
- 4 - APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL'A.S.C. POTENZA E DEI SIGG.RI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, DELL'A.C. PRO EBOLITANA E DEL SIGNOR SPAGNUOLO ARTURO, A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 E DEL 12.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

In data 25 marzo 2003 l'A.S.C. Potenza inviava al Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale un esposto nel quale si riferiva che il Direttore Sportivo della Società Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo aveva posto in essere un tentativo di illecito tendente a favorire la vittoria dell'A.S.C. Potenza nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti con la Pro Ebolitana, da disputarsi il 26 marzo 2003.

Nell'esposto si riferiva in particolare che domenica 23 marzo lo Spagnuolo aveva contattato telefonicamente il Vice Presidente dell'A.S.C. Potenza Luigi Scaglione chiedendogli un incontro per il giorno successivo. L'incontro era effettivamente avvenuto tra lo Spagnuolo ed il dirigente della società lucana Giuzio (essendo impossibilitato a presenziare lo Scaglione per impegni di lavoro) presso il bar del Motel Park della Superstrada Basentana e subito dopo nel vicino ufficio del Giuzio).

Nel corso dell'incontro Spagnuolo aveva dichiarato la propria disponibilità a favorire la vittoria dell'A.S.C. Potenza per il corrispettivo di euro 10.000,00.

Secondo l'esposto, lo Spagnuolo si era improvvisamente allontanato, senza che fossero stati definiti i termini dell'accordo e senza l'indicazione dei calciatori avvicinabili.

Nella stessa giornata di martedì 25 marzo 2003 perveniva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto della società Pro Ebolitana, nel quale si asseriva che lo Spagnuolo

era stato contattato dai dirigenti dell'A.S.C. Potenza i quali gli avevano richiesto in un incontro avvenuto a Potenza (nelle stesse circostanze indicate nell'esposto della società lucana), l'accomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza. L'esposto riferiva altresì di un precedente contatto avvenuto dall'allenatore della Pro Ebolitana Sig. Nastri, da parte di un calciatore amico, tale Egidio Pirozzi, il quale gli aveva proposto di accomodare la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003.

L'Ufficio Indagini effettuava gli accertamenti del caso, provvedendo tra l'altro all'audizione del Giudice, dello Scaglione, del Nastri e dello Spagnuolo nonché al confronto tra Spagnuolo e Scaglione e tra Spagnuolo e Giudice.

Veniva inoltre acquisito un nastro magnetico, consegnato dallo Spagnuolo, contenente la registrazione parziale della conversazione svoltasi tra Spagnuolo e Giudice nell'incontro del 24 marzo.

All'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 9 maggio 2003, ritenuto che i fatti descritti nell'epigrafe dell'atto di deferimento integrassero gli estremi di un tentativo di illecito relativo alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale: Luigi Scaglione vice Presidente dell'A.S.C. Potenza, Vito Giudice, dirigente dell'A.S.C. Potenza, per rispondere, della violazione dell'art. 6 comma 2 C.G.S. per aver offerto, in data 24.3.2003 al Sig. Arturo Spagnuolo la somma di euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria nell'incontro A.C. Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, somma non accettata dallo Spagnuolo, nonché dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver inoltrato agli organi federali un esposto - denuncia con il quale si sosteneva che lo Spagnuolo aveva richiesto una somma di denaro per assicurare la vittoria dell'A.S.C. Potenza, ciò al fine di far ricadere ogni responsabilità disciplinare sullo Spagnuolo; Arturo Spagnuolo direttore sportivo della Pro Ebolitana, della violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S., perché pur avendo appreso dell'intenzione dei dirigenti dell'A.S.C. Potenza di offrire una somma di denaro per condizionare il risultato dell'incontro in questione, non aveva provveduto a dare immediata comunicazione del fatto agli organi federali; l'A.S.C. Potenza, della violazione di cui agli artt. 6, comma 3 e 2, comma 4, prima parte C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti antiregolamentari dei propri dirigenti; l'A.C. Pro Ebolitana della violazione di cui agli artt. 6, comma 2 e 4, seconda parte, C.G.S., per responsabilità oggettiva per il comportamento antiregolamentare del proprio tesserato Arturo Spagnuolo.

Il 4 aprile 2003 il Presidente del Comitato Interregionale trasmetteva per competenza all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto del Presidente del F.C. Matera avv. Vitoantonio Ripoli nel quale si riferiva che il giorno 20 marzo 2003 il Ripoli aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare una chiamata del direttore sportivo della Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo il quale gli aveva chiesto se fosse interessato ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio per la vittoria nella gara contro l'A.S.C. Potenza, aggiungendo che altre società si stavano muovendo in tal senso. Richiesto dal Ripoli se intendesse riferirsi anche al Melfi, lo Spagnuolo rispondeva in modo affermativo, asserendo che, in occasione della gara Melfi/Pro Ebolitana, un dirigente e due calciatori del Melfi, nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, avevano avvicinato il portiere della Pro Ebolitana Corcione promettendogli una somma di denaro se avesse subito deliberatamente una rete. Secondo l'esposto tale ultima circostanza era stata confermata al Ripoli dal magazziniere del Matera Capece, il quale l'aveva appresa dal Corcione, di cui era amico, nel corso di una telefonata.

L'Ufficio Indagini svolgeva accertamenti ascoltando il Presidente del Matera Ripoli, Tridico Vincenzo e Galluzzo Giuseppe, rispettivamente dirigente ed allenatore del Matera, Capece Roberto, non tesserato, custode e magazziniere del Matera, De Vita Cosimo, Presidente della Pro Ebolitana, Spagnuolo Arturo dirigente della Pro Ebolitana, Corcione Roberto, calciatore della Pro Ebolitana, Moretti Marco dirigente dell'A.S. Melfi, Sciarappa Sandro, Astarita Generoso e Dell'Oglio Antonio, calciatori dell'A.S. Melfi.

A conclusione delle indagini il Procuratore Federale, ritenuto che i fatti descritti nell'epigrafe dell'atto di deferimento integrassero atti diretti ad alterare il risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003 addebitabili allo Spagnuolo, tesserato della soc. Pro Ebolitana e della società medesima per responsabilità oggettiva, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Spagnuolo Arturo e la società Pro Ebolitana per rispondere rispettivamente: lo Spagnuolo della violazione degli artt. 6, commi 1 e 2, 1 comma 1 e 4, comma 3 C.G.S., per avere, nei giorni precedenti la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, invitato il Presidente della Soc. F.C. Matera Vitantonio Ripoli ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio a vincere relativo alla gara in questione e per aver negato con il proprio comportamento la regolarità di svolgimento del campionato; la Soc. Pro Ebolitana di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, previa riunione dei due procedimenti, con delibera del 23 maggio 2003, dichiarava Luigi Scaglione, Vito Giuzio e l'A.S.C. Potenza responsabili di fatti rispettivamente loro ascritti ed infliggeva ai due dirigenti l'inibizione di anni tre ed alla società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all'ammenda di euro 5.000,00; dichiarava Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana responsabile dei fatti rispettivamente loro ascritti con il deferimento del 12 maggio 2003, esclusa la contestazione di cui all'art. 4 comma 3 C.G.S. ed infliggeva allo Spagnuolo l'inibizione per anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali ed alla Società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all'ammenda di euro 5.000,00; proscioglieva Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana dal deferimento del 9 maggio 2003, rimettendo gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, proscioglieva Arturo Spagnuolo e l'A.C. Pro Ebolitana dalla imputazione di cui all'art. 4 comma 3 C.G.S., relativa al deferimento del 12 maggio 2003.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso in appello l'A.S.C. Potenza unitamente ai Sigg.ri Luigi Scaglione e Vito Giuzio, il Sig. Arturo Spagnuolo e la Società A.C. Pro Ebolitana. Anche il Football Club Potenza Srl, quale terzo controinteressato, preannunciava reclamo contro la predetta decisione, senza però provvedere al deposito dei motivi entro il termine regolamentare.

Nel proprio gravame, l'A.S.C. Potenza ed i dirigenti Scaglione e Giuzio, eccepiscono l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato per carenza dell'elemento soggettivo, risultando dagli atti che lo Scaglione ed il Giuzio, avendo ricevuto dallo Spagnuolo proposte illecite in merito alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza, avevano tenuto una condotta tendente a raccogliere elementi di prova a carico dello Spagnuolo; contestano la sussistenza dei requisiti minimi per poter considerare punibili i fatti loro addebitati; rilevano l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese dallo Spagnuolo. Chiedono in conclusione che la C.A.F. proscioglia gli appellanti da ogni addebito ovvero, in subordine, riduca le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare nella misura prevista dagli articoli 13 e 14 C.G.S..

Lo Spagnuolo e la Pro Ebolitana lamentano che la decisione impugnata abbia ritenuto assolutamente attendibile la denuncia del Presidente del Matera, sebbene priva dei caratteri di spontaneità, costanza, disinteresse, precisione e concordanza, che qualsiasi accusa deve presentare secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. e rilevano che i primi giudici, inspiegabilmente, non hanno attribuito credibilità alle deposizioni di due testimoni presenti alla telefonata intercorsa tra lo Spagnuolo ed il Presidente del Matera, che hanno negato qualsiasi richiesta di premio a vincere da parte dello Spagnuolo al Ripoli. In via subordinata chiedono la riduzione delle sanzioni rispettivamente loro ascritte, perché esageratamente afflittive.

La C.A.F. rileva che preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'inammissibilità del ricorso proposto dal F.C. Potenza Srl, per mancata presentazione dei motivi nel termine regolamentare.

I restanti appelli, previa riunione degli stessi, vanno respinti perché infondati.

In ordine al primo deferimento, va rilevato che il coinvolgimento dei dirigenti dell'A.S.C. Potenza nella realizzazione della violazione contestata sussiste indipendentemente dall'accertamento del ruolo assunto nella vicenda dallo Spagnuolo, tuttora sub-judice in seguito alla decisione della Commissione Disciplinare di prosciogliere l'incolpato dall'accusa di omessa denuncia e di trasmettere nuovamente gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulla condotta tenuta dallo Spagnuolo. Dagli atti risulta (si ritenga o meno di utilizzare come prova la registrazione fonica prodotta dallo Spagnuolo) che il 24 marzo 2003 si svolse effettivamente a Potenza un incontro tra Giuzio e Spagnuolo (con intervento successivo dello Scaglione), nel corso del quale gli intervenuti discussero e trattarono l'acomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza.

È pacifico che l'incontro si interruppe, con l'allontanamento repentino dello Scaglione, in un momento in cui già era stato apertamente affrontato l'argomento e si era parlato anche del corrispettivo, tanto è vero che il Giuzio nel suo interrogatorio ha precisato che l'allontanamento dello Spagnuolo era avvenuto prima che fosse stato possibile chiedergli il nominativo dei calciatori della Pro Ebolitana "avvicinabili" al fine di favorire la vittoria della squadra potentina.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dell'A.S.C. Potenza di Potenza, del Sig. Spagnuolo Arturo, dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e dal F.C. Potenza di Potenza, così decide:

- dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal F.C. Potenza ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omessa presentazione dei motivi dopo la richiesta di copia degli atti;
- respinge l'appello come sopra proposto A.S.C. Potenza;
- respinge l'appello come sopra proposto A.C. Pro Ebolitana;
- respinge l'appello come sopra proposto Sig. Spagnuolo Arturo.

Dispone incamerarsi le tasse versate.

5 - APPELLO DELLA POL. MONTEFIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA A CARICO DELLA S.S. MONTOTTONE CALCIO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 85 del 12.5.2003)

Con atto del 17 maggio 2003 la Polisportiva Montefiore adiva la Commissione d'Appello Federale avverso la sanzione della penalizzazione di n. 9 punti nella classifica del Campionato in corso comminata a carico della S.S. Montottone Calcio dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato stesso.

Con successivo atto del 27 maggio 2003 pervenuto alla C.A.F. a mezzo fax la reclamante dichiarava "formalmente di rinunciare come in effetti rinuncia, alla procedura di gravame avanzata dinanzi a codesta C.A.F.".

L'art. 29 comma 12 C.G.S. da facoltà alla reclamante di non dar seguito al preannuncio o di rinunciare all'esame di merito del reclamo prima che si sia proceduto.

Va, pertanto, preso atto della rinuncia all'appello e la tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., prende atto della richiesta di ritiro dell'appello della Pol. Montefiore di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SAN LORENZO DEL VALLO/NUOVA ACRÌ DEL 4.5.2003** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110
del 19.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in data 19.5.2003, rigettava il reclamo della A.S. San Lorenzo del Vallo, tendente ad ottenere la sanzione della perdita della predetta gara, per la Nuova Acri, per la posizione irregolare del suo calciatore Ferraro Francesco.

La A.S. San Lorenzo del Vallo impugnava la predetta decisione, deducendo che il Ferraro, nella stagione 2001/2002 era un suo tesserato, a titolo definitivo; che non si era mai verificato un suo trasferimento ad altra società e che, quindi, la sua partecipazione alla gara in esame era da considerarsi irregolare, a tutti gli effetti e doveva comportare la conseguenza della perdita della stessa per la Nuova Acri (nella cui squadra, il Ferraro aveva giocato quella partita).

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, correttamente, osservato che il calciatore Ferraro Francesco, nato a Cosenza, il 22.5.1982, risulta, da quanto attestato dalla documentazione prodotta dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, regolarmente tesserato con la società San Lorenzo del Vallo e trasferito, in prestito temporaneo, alla S.S. Nuova Acri, in data 20.9.2002 (con la lista di trasferimento n. 0155291), sottoscritta dal Vice Presidente della prima società e quindi, valida).

Per completezza, va osservato che non risulta, in alcun modo provato che il Vice Presidente della A.S. San Lorenzo del Vallo abbia firmato il cartellino del Ferraro, "senza la previa autorizzazione del Presidente e in mancanza di questi, del Direttivo", come, apoditticamente sostenuto nel ricorso.

Al rigetto del ricorso, consegue l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. San Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 49/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELLA A.C. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI FASCIA B BAGNOLESE/PUTEOLANA 1909 DEL 19.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 6.3.2003)

Con atto del 10 marzo 2003 l'A.C. Bagnolese preannunciava reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania (C.U. n. 36 del 6 marzo 2003) che infliggeva la sanzione della squalifica al calciatore Maresca Salvatore fino al 24.7.2003 (gara Bagnolese/Puteolana del 19.1.2003), richiedendo copia degli atti ufficiali.

A seguito di tale dichiarazione venivano trasmessi alla società appellante con nota del 28.3.2003 tutti i documenti richiesti. A tale trasmissione non seguiva il deposito nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione delle copie degli atti dei motivi a sostegno del gravame proposto.

Ne deriva che a norma dell'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva va dichiarata l'inammissibilità dell'appello e va conseguentemente disposto l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dalla A.C. Bagnolese di Bagnoli (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C. BIANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

Con delibera in data 26 febbraio 2003 (C.U. n. 77) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva al calciatore Ferraro Pietro la sanzione della squalifica fino al 26.2.2005 perché a fine della gara F.C. Bianco/Gioia Tauro aveva colpito l'arbitro con un calcio alla caviglia procurandogli forte dolore.

Infliggeva, altresì, al calciatore Cotroneo Angelo la sanzione della squalifica fino al 31.7.2003 per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro nonché per tentativo di aggressione nei confronti dello stesso e infine la squalifica per sei giornate effettive ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico per aver rivolto all'arbitro parole ingiuriose e minacciose e per aver istigato i propri sostenitori a commettere atti di violenza contro lo stesso.

La Commissione Disciplinare adita con delibera in data 24 marzo 2003 (Comunicato Ufficiale n. 88), accogliendo parzialmente il reclamo presentato dalla Società F.C. Bianco riduceva a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico, riduceva la sanzione inflitta al calciatore Cotroneo Angelo fino al 30.5.2003 e confermava per il resto l'impugnata delibera del Giudice Sportivo.

Avverso tale decisione la F.C. Bianco proponeva reclamo alla C.A.F. relativamente alla conferma della squalifica del calciatore Ferraro Pietro assumendo l'estraneità dello stesso ai fatti contestati e chiedeva in via graduata la riduzione della sanzione inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il reclamo in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente la merito e, quindi, motivi non proponibili in questa sede in quanto non ipotizzano nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla F.C. Bianco di Bianco (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL SIG. CONTI GLADIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva la sanzione della inibizione fino al 6.9.2003 all'allenatore della A.C. Santo Stefano, Sig. Conti Gladis, in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell'1.3.2003.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito dalla A.S. Santo Stefano, con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. n. 34) riduceva la sanzione dell'inibizione al 15.7.2003.

Avverso la suddetta delibera ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale il Sig. Conti Gladis chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione dell'inibizione inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la sanzione della inibizione al reclamante fino al 17.7.2003 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l'art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per sanzioni superiori ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Conti Gladis e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL SIG. VATTERONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 6.2.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

Con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva, tra l'altro la sanzione dell'inibizione fino al 6.2.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. al dirigente della A.C. Santo Stefano, Sig. Vatteroni Carlo, per atti di violenza nei confronti del direttore della gara del Campionato Regionale Allievi Calvarese/S. Stefano dell'1.3.2003.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado adito dal Vatteroni, con delibera del 3 aprile 2003 (Com. Uff. n. 34) respingeva il reclamo.

Con reclamo presentato tempestivamente davanti a questa Commissione il dirigente Vatteroni Carlo impugnava tale decisione, chiedendo l'annullamento della decisione o in subordine la riduzione della sanzione inflitta.

Ritiene, questa Commissione, che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., per le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F.. Il ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Vatteroni Carlo e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA U.S. TAURISANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2003/2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 42 del 22.5.2003)

L'U.S. Taurisano ha proposto reclamo a questa C.A.F., avverso la decisione in oggetto indicata, che ha respinto il reclamo della medesima Società, confermando la squalifica del terreno di gioco per due giornate, a seguito di fatti gravi verificatisi durante la gara U.S. Taurisano/A.C. Virtus Locorotondo, inflitte anche in considerazione della recidività delle intemperanze dei propri sostenitori.

La Società motiva tale reclamo considerando sproporzionata, eccessiva ed ingiusta la sanzione inflitta essendo stato regolare lo svolgimento della gara.

Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., la sanzione non è impugnabile perché inferiore ai 4 mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Taurisano di Taurisano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA AVVERSO LA DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

7 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DAL JUVENTUS CLUB ANDROMEDA TOLVE IN ORDINE A SANZIONI DIVERSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla squalifica del calciatore Lucia Rocco e del dirigente Sabatino Rocco, proponeva reclamo alla C.A.F. la Società Juventus Club Antromeda in persona del legale rappresentante Mattia Rocco; altro ricorso veniva presentato contro la stessa decisione dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. I due ricorsi debbono essere riuniti per connessione oggettiva.

In sostanza in entrambe le impugnazioni si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine.

L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato.

Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per

i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto.

Pertanto i ricorsi del Juventus Club Antromeda e del Presidente della L.N.D. debbono essere accolti con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Juventus Club Andromeda di Tolve (Potenza) e dal Presidente della L.N.D., li accoglie e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Si ordina la restituzione della tassa versata dal Juventus Club Andromeda.

8 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. BAR LA NOTTE PIGNOLA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2004 INFLITTA AL SIG. VIZZO SAVERIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla inibizione del dirigente Saverio Vizzo della Polisportiva Bar La Notte Pignola proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine.

L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato.

Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto.

Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. A.Z. PICERNO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE NARDELLO JORDANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 52 del 7 maggio 2003 relativa alla squalifica del tesserato Nar-

dello Jordano della Polisportiva A.Z. Picerno proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine.

L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato.

Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto.

Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

10 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALL'U.S. IRSINESE ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 52 del 7 maggio 2003 relativo alla squalifica del tesserato Lacovara Pino della Società U.S. Irsinese proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine.

L'impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato.

Tale interpretazione della norma è errata in quanto l'abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l'abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto.

Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussi-

stenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.

11 - APPELLO DEL G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANO PIZZERIA LUCIA/LIPORTESE DEL 5.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 92 dell'8.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo proposto dalla società Liportese che, in merito alla gara Piano Pizzeria Lucia/Liportese del 6.4.2003 eccepiva la posizione irregolare del calciatore Gargiulo Giuseppe il quale aveva partecipato alla gara in oggetto nonostante colpito da provvedimento di squalifica per due giornate di gara, come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, non risultate scontate.

Infliggeva pertanto, ai sensi dell'art. 12.5 lett. a) C.G.S., alla Piano Pizzeria Lucia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (C.U. n. 92 dell'8 maggio 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Piano Pizzeria Lucia sottolineando come il calciatore utilizzato nella gara in oggetto fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, schierato come n. 1 portiere, omonimo ma soggetto diverso da Gargiulo Giuseppe, nato il 6.9.1983: calciatore che, schierato invece nella precedente gara Realoploni/GSS Piano del 22.3.2003, era stato colpito dal provvedimento di squalifica di cui al C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, e quindi non utilizzato nella gara con la Liportese del 6.4.2003.

Chiedeva l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la conferma del risultato conseguito sul campo.

L'appello è fondato e va quindi accolto.

L'esame della documentazione ufficiale esistente e della distinta di gara ha permesso di evidenziare come il calciatore espulso durante la gara del 22.3.2003 (e quindi squalificato come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003) fosse Gargiulo Giuseppe nato il 6.9.1983, mentre il calciatore schierato nella successiva gara del 6.3.2003 fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, non soggetto ad alcuna sanzione e quindi legittimamente utilizzato dalla appellante.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal G.S. Piano Pizzeria Lucia di Piano di Sorrento (Napoli) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA POL. GIAMPAOLI AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL SIG. BUGARI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 382 del 22 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, decidendo in merito alla gara Giampaoli Ancona/San Paolo Pisa del 19.4.2003, infliggeva l'ammenda di € 1.000,00 alla società Giampaoli Ancona e l'inibizione fino al 30.6.2004 al suo dirigente Bulgari Massimo.

Impugnava detta decisione la società che faceva presente l'eccessività delle due sanzioni e ne chiedeva, di conseguenza, una congrua riduzione.

La Commissione Disciplinare rilevava, tuttavia, che il reclamo, relativo a gara valevole per la fase "play-off" del Campionato Nazionale A2 del Calcio a Cinque, avrebbe dovuto attenersi alla abbreviazione dei termini stabilita con il Com. Uff. n. 124/A del 10 feb-

braio 2003. Poiché era stato proposto, invece, oltre il termine abbreviato, ne dichiarava l'inammissibilità (Com. Uff. n. 422 del 9 maggio 2003).

Con l'appello proposto a questa Commissione la società faceva presente che il reclamo alla Commissione Disciplinare concerneva l'entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, di cui chiedeva infatti la riduzione. E poiché *"nulla aveva a che vedere con il risultato finale della gara e non intralciava in alcun modo il prosieguo dei play-off"*, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata sul presupposto che nel caso del proprio reclamo dovessero osservarsi i termini ordinari e non gli abbreviati.

Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma federali e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

È ben vero quanto sostenuto dalla società in merito al contenuto del proprio reclamo alla Commissione Disciplinare ed all'ininfluenza del suo esito sul risultato finale della gara e sul prosieguo dei play-off. Occorre osservare, tuttavia, che se di norma vengono fatti salvi, per questo genere di reclami, i termini ordinari, nel caso in esame la delibera della Presidenza Federale di cui al Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 prevede l'abbreviazione dei termini per tutti indistintamente i reclami, senza esclusione alcuna di quelli che non influiscano sul risultato della gara e sull'andamento dei play-off.

Così stando le cose (sulla base di scelta federale sulla quale non è consentito interloquire), l'appello proposto va, come già detto, respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Giampaoli di Ancona e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'U.S. TORTORICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/TORTORICI DEL 23.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 52 del 7 maggio 2003) ricevuto - come da sua stessa richiesta - da parte dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. una relazione sui fatti accaduti in occasione della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003; preso atto che dalla stessa relazione non era stato per lui possibile determinare le responsabilità individuali dei singoli tesserati, né in quale misura ascrivere tali responsabilità alle società di appartenenza, rigettava il ricorso del Tortorici che chiedeva l'assegnazione della perdita della gara alla società Nissa per avere calciatori di quest'ultima e prima dell'inizio della gara aggredito dai propri calciatori i quali, a causa delle (certificate) lesioni riportate, venivano impediti a prendere parte alla gara medesima.

Infliggeva comunque alla società Nissa l'ammenda di euro 1.500,00 in quanto, come società ospitante, non aveva messo in atto tutte le più opportune misure atte ad evitare il verificarsi della rissa; infliggeva poi alla società Tortorici la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 considerato che la gara in esame era stata sospesa al 1' del p.t. in quanto la società Tortorici, a seguito dell'infortunio di un proprio calciatore, era rimasta in campo con solo sei giocatori e quindi la gara non poteva che essere sospesa per mancanza del numero indispensabile per affrontare una partita.

Su ricorso della società Tortorici che chiedeva che venisse assegnata la perdita della gara alla società Nissa, la Commissione Disciplinare, preso atto delle risultanze degli atti di gara, nonché della relazione dell'Ufficio Indagini; tenuto conto che dalle certificazioni mediche riguardanti i quattro calciatori della U.S. Tortorici gli stessi non avevano saputo indicare

gli eventuali aggressori e che, quanto al mancato utilizzo dei calciatori disponibili (n. 12) a partecipare alla gara, il rappresentante del Tortorici asseriva che ben 5 propri calciatori si erano rifiutati di giocare la gara in oggetto adducendo motivi di paura, condivideva il giudizio del Giudice Sportivo rigettando l'appello (C.U. n. 53 del 15 maggio 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Tortorici eccependo l'omessa e contraddittoria motivazione della decisione impugnata, atteso che, incontestata la gravità dei fatti (tanto che comunque una responsabilità era stata individuata a carico della Nissa), dagli atti ufficiali e dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini emergeva evidente la responsabilità dei fatti da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa.

Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della decisione impugnata, disponendo in danno della sola soc. Nissa la perdita della gara Nissa/Tortorici del 23.3.2003.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 12.4 C.G.S. statuisce:

- a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
- b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
- c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

Dalla documentazione esistente agli atti emergono numerosi elementi che conducono alla conclusione che la responsabilità dell'accaduto è da addebitare esclusivamente ai calciatori del Nissa, e quindi, oggettivamente alla società cui essi appartengono:

- 1) i fatti sono avvenuti all'interno degli spogliatoi dello stadio del Nissa;
- 2) tali fatti sono avvenuti prima dell'inizio della gara, allorché lo stadio era vuoto e non erano ancora giunti neppure gli arbitri ed il Commissario di campo;
- 3) gli agenti delle forze dell'ordine intervenuti hanno accertato esclusivamente la presenza dei giocatori del Nissa;
- 4) i giocatori che hanno subito violenze, tali addirittura da dover ricorrere alle cure sanitarie, sono soltanto quelli del Tortorici;
- 5) nessuna lagnanza è stata manifestata dai giocatori del Nissa e nessuna iniziativa è stata da loro assunta al fine di addebitare l'accaduto ai giocatori della società Tortorici;
- 6) il Presidente della Nissa ed un Assessore comunale di Caltanissetta si sono recati negli spogliatoi della squadra ospite per scusarsi dell'accaduto.

In sostanza la lettura delle carte processuali evidenzia come la responsabilità della increpata aggressione che ha determinato la falcidia dei calciatori del Tortorici (alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso locale) è da addebitare esclusivamente ai calciatori della Società Nissa, i quali con il loro violento e perdurante comportamento hanno creato un oggettivo clima di gravissima intimidazione fisica e psicologica nei calciatori della squadra ospite e quindi hanno di fatto loro impedito di poter serenamente affrontare la gara gravemente alterata nel suo svolgimento.

Con la ulteriore conseguenza che la procurata, e ampiamente giustificabile, indisponibilità dei "rimanenti" calciatori del Tortorici non può assolutamente essere a quest'ultimi addebitata, neanche a titolo di eventuale concorso.

Va pertanto annullata la decisione impugnata e, riconosciuta la esclusiva responsabilità dei calciatori della Nissa per i fatti in questione, va inflitta alla società Nissa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Tortorici di Tortorici (Messina) e annulla l'impugnata delibera, infliggendo al F.C. Nissa la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**14 - APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA ARDOR SALES/GRAVINA DEL 9.2.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 15.5.2003)

Con reclamo del 18.2.2003 la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha impugnato avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale (pubblicata sul C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003) con la quale le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara disputata data 9.2.2003 con il Gravina, essendo stata detta gara sospesa dall'arbitro al 7' del 1° tempo a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del terreno di giuoco.

La reclamante, allegando che il mancato funzionamento dell'impianto sarebbe stato determinato da causa di forza maggiore, preteso esimente della propria responsabilità, chiedeva che fosse disposta la ripetizione della gara.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003 la Commissione Disciplinare ha dichiarato improponibile il reclamo per la ragione che la reclamante non avrebbe "debitamente rispettato in primo grado le norme procedurali previste in materia (art. 24, comma 5, lett. b), C.G.S.)".

La P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha dunque appellato tale decisione avanti a questa Commissione, chiedendone l'annullamento con rinvio all'organo competente per la decisione di merito, dolendosi dell'errata applicazione operata dalla Commissione Disciplinare dell'art. 24 C.G.S..

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 34/C del 31.3.2003 la C.A.F., in accoglimento dell'appello, ha annullato l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e rinviato gli atti alla Commissione Disciplinare medesima per l'esame di merito.

Nonostante l'inequivocabile contenuto di tale decisione, peraltro sorretta da ampia motivazione, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, investita dell'esame del merito del reclamo proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 ha reputato inopinatamente di discostarsi dalle indicazioni fornite da questa C.A.F., non procedendo affatto all'esame del merito del reclamo e considerando invece lo stesso, in motivazione, "non proponibile", salvo poi, in dispositivo, deliberare di "rigettare l'appello proposto con addebito della tassa come già disposto nella precedente delibera n. 266/A - C.U. n. 42 del 26 febbraio 2003", in ciò oltretutto incorrendo in grave contraddizione.

Avverso tale deliberazione ha proposto nuovamente appello la P.G.S. Don Bosco Ardor Sales, con atto del 16.5.2003, illustrando la circostanza della mancata ottemperanza da parte della Commissione Disciplinare della decisione di questa C.A.F..

L'appello è chiaramente fondato.

Questa Commissione non può non rilevare che, al di là delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione Disciplinare, nell'esame del merito delle quali non è neppure necessario, né possibile, soffermarsi in questa sede, ciò che unicamente rileva è che la stessa Commissione Disciplinare, alla quale, come più volte detto, era stato rinviato il giudizio per procedere all'esame del merito del proposto reclamo, non avrebbe in alcun modo potuto discostarsi, disattendendole, dalle indicazioni fornite da questa C.A.F..

È palese infatti, che una volta intervenuta la decisione di questa Commissione, agli Organi di Giustizia Sportiva eventualmente investiti dall'esame di merito di una determinata questione non residua alcuno spazio interpretativo sull'*an* di tale esame e dunque sulla possibilità di procedere allo stesso.

A fronte di un rinvio ex art. 33, n. 5, C.G.S., infatti, la Commissione Disciplinare doveva adeguarsi alle indicazioni sul punto della C.A.F., non potendosi rifiutarsi di giudicare il

merito del reclamo oggetto del rinvio, non residuando alcuno spazio interpretativo per diverse soluzioni del caso *de quo* in punto di necessità di procedere o no all'esame del merito della questione rinviata.

Non è neppure necessario, quindi, richiamare le motivazioni addotte da questa Commissione d'Appello alla propria precedente decisione, poiché nella presente fattispecie la necessità di rinviare gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito del reclamo, in accoglimento del proposto appello, discende direttamente dall'inottemperanza della stessa Commissione Disciplinare alla citata pregressa deliberazione di questa C.A.F.

L'impugnata decisione, come la precedente, deve pertanto essere annullata, non potendosi che confermare e ribadire il già disposto rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, affinché proceda, non residuandole sul punto alcuna discrezionalità, all'esame del merito del reclamo alla stessa proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, n. 5, C.G.S., con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'U.S. EMPEDOCLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT EMPEDOCLINA/ACATE DEL 10.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 22.5.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Acate in merito all'impiego da parte della U.S. Empedoclina di calciatore con il n. 22 non indicato nella lista della gara Empedoclina/Acate del giorno 11.5.2003, non infliggeva alla società la richiesta sanzione della perdita della gara di cui disponeva, invece, la ripetizione.

Osservava che il calciatore sceso in campo per la squadra della U.S. Empedoclina, in sostituzione di altro calciatore, aveva pieno titolo a partecipare alla gara dal momento che era stato indicato in distinta, sia pure con il diverso n. 18, ed era stato regolarmente identificato dall'arbitro prima della gara. Non infliggeva la sanzione della perdita della gara alla U.S. Empedoclina, dunque, ma disponeva la ripetizione di questa in considerazione del diritto della Pol. Acate di conoscere con certezza l'identità dei calciatori avversari e di predisporre le contromisure tecniche. Cose che per effetto del diverso numero di maglia indossata dal calciatore (22 invece che 18) non era stata possibile.

Avverso tale decisione proponevano impugnazione sia la Pol. Acate che la U.S. Empedoclina, la prima insistendo per l'irrogazione alla società avversaria della sanzione della perdita della gara; la seconda facendo presente che non si era trattato di sostituzione di persona, ma di mero errore materiale dovuto al fatto che nell'entrare in campo il calciatore indicato in distinta con il n. 18, Forte Dario, aveva indossato per errore, appunto, la maglia con il n. 22.

Con decisioni pubblicate sul Com. Uff. n. 54 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare respingeva tutti e due i reclami ribadendo, quanto alla Pol. Acate, che non poteva farsi luogo alla sanzione della perdita della gara nei confronti della U.S. Empedoclina per il semplice fatto che il calciatore Forte era stato indicato nella distinta di gara, era stato identificato dall'arbitro prima dell'inizio della stessa ed era stato riconosciuto con certezza dallo stesso arbitro al momento di entrare in campo. Aveva titolo a prender parte alla gara, dunque, senza che la erroneità del numero riportato dalla maglia potesse dar luogo a posizione irregolare. E riaffermando, quanto alla U.S. Empedoclina, che l'errore in cui era incorso il Forte nell'indossare maglia con il n. 22 aveva privato la Pol. Acate *"della*

facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre adeguate contromisure” tecniche.

A proporre appello a questa Commissione avverso le delibere della Commissione Disciplinare era soltanto la U.S. Empedoclina che, oltre a ribadire quanto osservato in precedenza, richiamava l'attenzione su quanto fatto presente dall'arbitro. A chiarimento di quanto esposto nel referto di gara aveva fatto sapere queste che, per come si erano svolti i fatti, i dirigenti delle due società si erano *“sicuramente accorti di ciò”*; si erano accorti, cioè, che a prendere il posto del calciatore sostituito era Forte Dario e non altri, nonostante la maglia n. 22. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la convalida del risultato conseguito sul campo.

Alla seduta del 9 giugno 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della U.S. Empedoclina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Non è in discussione nel caso in esame l'identità del calciatore entrato in campo al 18° del secondo tempo in sostituzione del n. 11 della U.S. Empedoclina, visto che per concorde affermazione della società e dell'arbitro (non contestata della Pol. Acate) si è trattato di Forte Dario. Nonostante la maglia n. 22 invece che n. 18.

È in discussione il diritto della Pol. Acate di conoscere l'esatta identità di ciascun calciatore della squadra avversaria all'evidente scopo di verificarne la regolarità della posizione e di adottare le contromisure tecniche ritenute necessarie; diritto che la Pol. Acate sicuramente aveva ma di cui non può dirsi sia stata privata il giorno 11.5.2003.

Per due ordini di considerazioni.

Il primo. Risulta dal supplemento di rapporto dell'arbitro che i dirigenti delle due società (e dunque anche della Pol. Acate) si sono *“sicuramente accorti”*, per come si sono svolti i fatti, che a sostituire il calciatore uscito dal campo era stato Forte Dario, e ciò nonostante la maglia con il n. 22 invece che n. 18. Non vi è difficoltà a crederlo dal momento che, entrato in campo il Forte, l'assistente dell'arbitro ha richiamato l'attenzione di quest'ultimo sulla mancanza nella distinta della squadra di un calciatore con il n. 22 e che il calciatore con questo numero recava sui pantaloncini il n. 18, che era il numero con il quale era stato esattamente identificato. Orbene, non solo il Forte era correttamente individuabile da parte dei tecnici della Pol. Acate attraverso il numero dei pantaloncini (numero che, in assenza del n. 22 in distinta, avrebbe dovuto indirizzare sull'identità esatta del calciatore entrato in campo), ma il pur breve colloquio dell'arbitro con il suo assistente non possono essere sfuggiti ai dirigenti delle due squadre.

In secondo luogo, bisogna soffermare l'attenzione sul fatto che il n. 22 non esisteva nella distinta di gara della U.S. Empedoclina e che dirigenti e tecnici della Pol. Acate non possono aver ritenuto che ad entrare in campo fosse il calciatore contraddistinto con questo (inesistente nella distinta) numero. Ne discende che si sono resi necessariamente conto dell'errore e che nel cercare di individuare l'esatta identità del calciatore con il n. 22 hanno fatto ricorso (come avrebbero potuto facilmente fare, in ogni caso) a banali informazioni a dirigenti e/o tesserati della squadra avversaria e persino allo stesso assistente dell'arbitro.

Alla luce delle considerazioni di fatto appena svolte non è sostenibile, insomma, che la Pol. Acate non ha saputo con certezza l'identità del calciatore entrato in campo e che non è stata posta nelle condizioni di controllarne la regolarità della sua posizione e di *“predisporre adeguate contromisure”* tecniche.

Così stando le cose, l'appello della U.S. Empedoclina va, come già detto, accolto. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata delibera e la convalida del risultato di 2-2 conseguito sul campo.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'U.S. Empedocleina di Porto Empedocle (Agrigento) e annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina restituirsì la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELLA GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003)

Con reclamo del 9.4.2003 la A.S. Toscana Sport ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana contestando la regolarità della gara disputata in data 4.4.2003 con il Firenze Ovest, per la pretesa mancanza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per le porte del campo di giuoco, in particolare per non essere queste dotate in ordine di un adeguato sistema di bloccaggio al suolo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 24 aprile 2003 il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il proposto reclamo, rilevando come la reclamante non avesse provveduto a presentare al d.d.g. riserva scritta in ordine alla pretesa irregolarità del campo di giuoco prima dell'inizio della gara, come espressamente richiesto dall'art. 24, comma 7, C.G.S., ma soltanto al termine della stessa.

Con reclamo del 2.5.2003 la A.S. Toscana Sport ha impugnato tale decisione avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, sostenendo di aver effettivamente presentato prima dell'inizio della gara apposita riserva scritta, come prescritto dall'art. 24, comma 7, C.G.S., risultando tale circostanza dal referto arbitrale.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 22 maggio 2003 la Commissione Disciplinare ha ulteriormente dichiarato inammissibile il reclamo proposto, argomentando che tanto dal rapporto di gara del d.d.g., quanto soprattutto dal supplemento di rapporto fatto pervenire dallo stesso, risulti con ogni evidenza l'intempestiva presentazione della riserva scritta da parte della società reclamante, che ha atteso il termine della gara per contestare con tale riserva un fatto evidentemente rilevabile sin dall'inizio della stessa.

Avverso tale deliberazione ha proposto appello la A.S. Toscana Sport, con atto del 23.5.2003, ribadendo la circostanza della presentazione della riserva scritta ex art. 24, comma 7, C.G.S. prima dell'inizio della gara.

L'appello è infondato.

Questa Commissione non può che rilevare come nel supplemento al proprio rapporto arbitrale del 17.4.2003 il d.d.g. dichiara, *expressis verbis*, che "a fine gara mi veniva consegnato il reclamo della società A.S. Toscana Sport Scandicci quale allegavo al rapporto di gara..."; orbene, poiché tale atto costituisce, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, fonte privilegiata di prova, non può revocarsi in dubbio, oltretutto in assenza di qualsivoglia concludente prova in contrario senso fornita dall'appellante, che la riserva sulla regolarità delle porte del campo di giuoco sia stata da quest'ultima presentata al d.d.g. posteriormente alla conclusione della gara, rendendo così inammissibile il reclamo successivo proposto, per violazione della chiara prescrizione contenuta nell'art. 24, comma 7, C.G.S..

Bene hanno fatto, dunque, Giudice Sportivo e Commissione Disciplinare a dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze) e dispone incamerarsi la tassa versata.

17 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF MATERA/MANDURIA DELL'1.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 6.6.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale infliggeva al F.C. Matera la penalizzazione di tre punti in classifica a titolo di responsabilità oggettiva perché un calciatore della squadra ospite (il Manduria) era stato colpito da un candelotto fumogeno acceso lanciato da un sostenitore del F.C. Matera e quindi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per ricorrere e cure ospedaliere (C.U. n. 178 del 3 giugno 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale condividendo l'assunto del Giudice Sportivo che l'episodio fosse da configurarsi grave rigettava il ricorso del F.C. Matera, che sosteneva come l'episodio fosse connotato da particolare tenuità, ritenesse nell'ambito della applicabilità delle previsioni di cui all'art. 12 C.G.S. e quindi, in alternativa alla sanzione della penalizzazione, potesse applicarsi una delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) c) d) e) (C.U. n. 183 del 6 giugno 2003).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Matera sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 C.G.S. da parte della Commissione Disciplinare, considerato che: 1) il Matera era impossibilitato a prevenire l'evento perché demandato in via esclusiva alle forze di Polizia; 2) il lancio del fumogeno era finalizzato al festeggiamento per la segnatura del Matera e non per offendere un avversario; 3) la gara in oggetto riguardava una partita di play-off e non una normale partita di campionato, per cui la sanzione era troppo punitiva.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

18 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello del Sig. Lechthaler Sergio alla riunione del 19.6.2003.

